



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

04027 - PIAZZA C. PISACANE TEL 0771/80108 – Fax 0771/820573

Cod. Fiscale 81004890596 – Partita I.V.A. 01371870591

PROVVEDIMENTO PER UNA COMPIUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SUL TERRITORIO DELL'ISOLA DI PONZA – ATTIVITA' DI MERCATO E DI COMMERCIO ITINERANTE

Ordinanza Sindacale n. 43 del 18/03/2020

IL SINDACO

Vista la risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11.3.2020, che ha assimilato l'epidemia provocata dal COVID-19, ad una vera e propria pandemia;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto – Legge 23.2.2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art.3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020, recante: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9.3.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.3.2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili del contagio sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11.3.2020;

Visto l'art.32 della Legge n.833 del 23.12.1978, con la quale si proceduto all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che affida al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, specifiche competenze ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma V, del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, che ha definito i poteri del Sindaco ai fini dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua richiamata attribuzione di Autorità Sanitaria Locale;

Visti i provvedimenti assunti dall'Autorità Centrale e da quella Regionale, dai quali emerge che, al fine di scongiurare l'evoluzione della grave situazione epidemiologica e la sua esponenziale propagazione che sta interessando il territorio nazionale ed impedire il suo esponenziale incremento, appare necessaria l'adozione di una serie di misure atte a limitare, al massimo, il trasferimento di persone tra i diversi luoghi ed i contatti sociali, essendo questi la prima causa di diffusione della richiamata pandemia, ed a mantenere una congrua distanza fisica tra i soggetti ed ad evitare qualsiasi forma di possibile affollamento;

Visto il rapporto redatto dalla Polizia Locale in data 18/03/2020, prot. n. 2416, nel quale viene evidenziato che quotidianamente giungono sull'isola operatori economici al fine di esercitare eseguire ogni forma di commercio itinerante, specialmente in materia di prodotti alimentari ed ortofrutticoli,

oltre che una attività di impresa nell'ambito dei mercati. Tali operatori non assicurano nelle operazioni di sbarco e del successivo imbarco la necessaria distanza fisica atta ad evitare la diffusione della forma epidemica, provocando vere e proprie forme di assembramento. Detta situazione di evidente contrasto con le richiamate disposizioni diviene ancora più evidente ed incontrollabile durante l'esercizio delle attività di vendita svolte dai predetti, in considerazione della circostanza che questa viene esercitata in assenza di qualsiasi obiettiva oltre che opportuna precauzione;

Considerato che, nonostante le disposte limitazioni sul punto dall'Autorità Centrale, sul territorio dell'isola si continua lo svolgimento dei mercati e di ogni forma di commercio itinerante;

Considerato che in evidente contrasto con le misure restrittive previste nei citati provvedimenti normativi che, come detto, hanno come obiettivo primario, di carattere generale, quello di evitare la formazione di assembramenti di persone e di evitare contatti ravvicinati tra le stesse o più in generale il loro spostamento, lo svolgimento delle suindicate attività di impresa li favorisce;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere altamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Considerato, altresì, che nelle comunità limitrofe ai posti di imbarco per raggiungere l'isola, sono stati accertati numerosi casi di cittadini positivi alla suddetta patologia;

Verificata l'impossibilità di ottemperare a quanto disposto dai DPCM 3,8,9,11 e 17 marzo 2020, con particolare riferimento al:

-DPCM 4.3.2020 all.1 lett.d) "*Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro*";

-DPCM 9.3.2020 Art.1, comma II, "*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*";

Visto l'invito della Prefettura di Latina del 15.3.2020, volto ad intensificare i controlli tesi all'attuazione delle misure di contenimento in atto, con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare situazioni di affollamento, quali per l'appunto gli spazi del Porto dell'isola;

Considerato che il contesto territoriale ed infrastrutturale dell'isola di Ponza richiede misure di massima prevenzione onde scongiurare la dedotta diffusione, tenuto conto:

-delle ridotte risorse umane a disposizione dell'Amministrazione, con particolare riferimento al Corpo della Polizia Locale, composto di esclusive n. 04 unità, assolutamente non in grado di assicurare un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza al fine di consentire la concreta attuazione delle misure di prevenzione previste dai richiamati decreti;

-la insussistenza sul territorio dell'isola di un presidio medico, idoneo a consentire la benché minima forma di ricovero, necessaria per garantire la necessaria assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;

-la presenza sul territorio dell'isola di una percentuale altissima di residenti avanti nell'età, particolarmente esposti alla contrazione della suddetta;

-le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultanti positivi al COVID-19, tra l'altro non trasportabili con eliambulanza;

Ritenuto che la suindicata situazione di fatto impone di porre in essere una compiuta azione di prevenzione in considerazione della particolare situazione logistica collegata ai trasporti via mare ed alla notevole distanza dell'isola dal territorio ed impone l'assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e diffusione del virus, sussistendo le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto previsto dall'articolo 3, comma II, del decreto-legge 20.2.2020 n. 6, dell'articolo 32, comma III, della legge 21.12.1978 n.833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31.3.1998, numero 112 e dell'articolo 50 del TUEL;

Dato atto che ai fini dell'adozione della presente ordinanza è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti con conseguente ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare tutela preminente del bene primario della salute pubblica, a fronte degli interessi economici e di altro tipo;

Visto l'art.50 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

-di inibire lo sbarco e di conseguenza l'accesso nell'isola degli operatori economici esercenti ogni attività di commercio itinerante;

-di inibire altresì lo svolgimento dei mercati su area pubblica, disponendo la loro chiusura, e di qualsiasi attività di commercio itinerante;

-alla Polizia Municipale ed alle altre Forze Pubbliche di vigilare sull'esatta osservanza del presente provvedimento affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

-che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7- bis del D. Lgs. n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

La notifica del presente alla Prefettura di Latina ed il successivo inoltro dello stesso alle Autorità di Polizia presenti sul territorio comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ponza, li 18/03/2020



Il Sindaco
Prof. Francesco Ferraiuolo
Francesco Ferraiuolo